



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

ORDINANZA N. 83/2018

REGATA VELICA "Velandiamo – 15^a edizione"

- Località: **Pescara**
- Data: **23 settembre 2018**
- Organizzatore: **Circolo Velico "La Scuffia" ASD**
- Recapito telefonico: **335 5606839**
- E-mail: **info@lascuffia.it**

- VISTE** la comunicazione assunta a protocollo n. 26263 in data 19 settembre 2018 con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA SCUFFIA", d'ora in avanti denominata "Organizzatore", ha comunicato l'intenzione di effettuare la manifestazione sportiva denominata "VELANDIAMO – 15^a Edizione", senza scopo di lucro, alla quale parteciperanno circa 150 imbarcazioni dai 6 ai 20 metri di lunghezza f.t.;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg.72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- VISTO** il MSG 301000Z dic 14 Marina Sud Taranto 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA con cui viene concesso il nulla osta permanente per gli aspetti militari marittimi per tutti gli eventi minori che interessano una zona di mare entro 2 miglia dalla costa di giurisdizione;
- VISTA** l'Ordinanza di sicurezza Balneare di questa Capitaneria di porto n. 39/2018 del 26/04/2018;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare 2018 della Regione Abruzzo emanata con prot. n. DPH 002/76 del 20/03/2018 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 43/2016 sulla disciplina delle attività diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Pescara;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 24/14 in data 30 aprile 2014 (Zone riservate allo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** l'autorizzazione della Regione Abruzzo prot. n. RA/0028203/18 datata 31/01/2018;
- RITENUTO** necessario regolamentare il pubblico uso degli specchi acquei interessati dalla manifestazione sportiva, consentendo il regolare svolgimento della stessa e, nel contempo, garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità;

SI RENDE NOTO

che dalle ore 11:30 sino alle 17:00 del giorno 23 settembre 2018, nello specchio d'acqua antistante il litorale Nord di Pescara e precisamente all'interno di un campo di gara di forma rettangolare (area MS1) i cui vertici sono individuati dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

punto 1: Lat. 042° 31' 09" N – long. 014° 10' 06" E

punto 2: Lat. 042° 31' 48" N – long. 014° 10' 56" E

punto 3: Lat. 042° 29' 24" N – long. 014° 14' 06" E

punto 4: Lat. 042° 28' 46" N – long. 014° 13' 18" E

come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica n. 34, che è parte integrante della presente ordinanza, avrà luogo la manifestazione velica di cui alla comunicazione in premessa citata:

SI ORDINA

ART. 1 – INTERDIZIONE DEL CAMPO DI GARA

Nel giorno 23 settembre 2018, a decorrere dalle ore 11:00 e sino al termine della manifestazione in parola, nella zona di mare di cui al rende noto, **è vietato**:

- a) ancorare e sostare;
- b) praticare la balneazione;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore dovrà comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, prima dell'inizio della regata, il nominativo del Direttore/Responsabile della competizione sul campo di regata. Il Direttore/Responsabile dovrà comunicare via radio o via telefono l'inizio effettivo della regata ed il numero dei partecipanti.

Al termine della competizione lo stesso dovrà darne comunicazione con le medesime modalità alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto.

È altresì obbligo del Direttore/Responsabile della competizione, in caso di avverse condizioni meteorologiche non compatibili con il regolare svolgimento delle regate, consentire lo svolgimento delle stesse solo ed esclusivamente a fronte di un netto ed evidente miglioramento delle condizioni stesse.

In ogni caso dovranno essere costantemente verificate le condizioni meteorologiche in zona relativamente alla tipologia delle unità partecipanti alla regata e, al contempo, interromperla, dandone comunicazione alla predetta Sala Operativa, in caso di avverse condizioni che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. È inoltre obbligatorio comunicare alla Sala Operativa l'annullamento della manifestazione stessa in qualunque momento e per qualunque motivo sia disposto.

L'organizzatore dovrà predisporre idoneo servizio di sorveglianza e assistenza.

ART. 3 – DEROGHE

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità, nonché il personale, facenti capo all'Organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite a un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione della finalità istituzionale perseguita dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità, che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF per le situazioni di emergenza.

ART. 4 – CONDOTTA DELLE UNITÀ IN TRANSITO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI GARA

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti

alla manifestazione. Altresì dovranno adottare misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione e le sanzioni previste dall'art. 1164 C.N. sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pescara, nonché con l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Pescara, 20/09/2018

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS**

